

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1963

(68<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CADORNA

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (2583) (D'iniziativa dei deputati Caiati ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 897, 902
DE LUCA . . . . .	902
JANNUZZI . . . . .	901, 902
PALERMO . . . . .	900, 901
PELIZZO, Sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	901, 902
PIASENTI, relatore . . . . .	898

La seduta è aperta alle ore 18,40.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Iorio, Jannuzzi, Massimo Lancellotti, Militerini, Palermo, Pajetta, Pennisi di Floristella, Piasenti, Tolloy, Vallauri e Vergani.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Boggiano Pico è sostituito dal senatore Guidoni.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Nencioni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiati ed altri:**  
« Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (2583) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiati, Corona Giacomo, Canestrari, D'Arezzo e Fornale: « Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dello Esercito », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I A S E N T I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, desidero anzitutto permettere che riterrei opportuno svolgere oggi la relazione al disegno di legge, pregando la cortesia dell'onorevole Presidente e dei colleghi di voler esaminare la possibilità di discutere, invece, i singoli articoli in una prossima seduta, dal momento che mi mancano alcuni ulteriori chiarimenti, che ho sollecitati e che ritengo necessari per poter rispondere ad eventuali quesiti particolari.

La relazione che svolgerò tra poco è di carattere generale ed è stata da me preparata in base a valutazioni di cui ho potuto rendermi conto con particolare cura: tengo a sottolineare questa particolare cura da me espletata, poichè — lo confesso — la perplessità che può colpire i colleghi nel considerare che il presente provvedimento prevede delle modifiche ad una legge, che risale solo al 16 novembre scorso, ha già colpito me.

Il fatto, quindi, che la legge 16 novembre 1962, n. 1622, a così breve distanza di tempo debba già essere modificata dimostra chiaramente che si trattava di una legge carente e lacunosa; ed a questo proposito desidero ricordare che già in altre occasioni, soprattutto da parte del senatore Tessitori, è stata lamentata e criticata la cattiva abitudine di emanare delle leggi per poi a breve scadenza modificarle.

Ho voluto sincerarmi in tutta coscienza se anche il presente provvedimento fosse realmente un rattoppo, per così dire, un rabberciamento di una legge da noi varata senza la necessaria cura, o se, invece, la sua approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento corrispondesse a delle necessità nascenti proprio dalla legge precedentemente approvata nel novembre del 1962.

Mi sono posto questo scrupolo ed ho ritenuto di doverlo far presente agli onorevoli colleghi per vedere se fosse possibile sgombrare il terreno da questa prima obiezione che potrebbe essere rivolta al disegno di legge in questione.

Mi onoro di ricordare agli onorevoli Commissari che la legge 16 novembre 1962, numero 1622, aveva delle finalità precise: la

prima era quella di creare un ruolo speciale per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, finalità organica, pertanto, sulla quale non mi soffermerò, perchè al riguardo se ne discusse opportunamente e a lungo in quella sede; la seconda, connessa con la precedente, era lo sfoltimento nei gradi degli ufficiali del servizio permanente effettivo; mentre la terza, sulla quale si è molto discusso, era quella definita di carattere assistenziale ed umano.

Ora, indipendentemente da questa terza considerazione, ci troviamo di fronte ad una legge, la quale si proponeva, come si propone, dei fini che hanno indubbiamente una loro funzionalità: si tratta di una legge che risponde a delle esigenze organiche, le quali si concretano in quadri che ci dimostrano quale sia l'effettivo fabbisogno di ufficiali.

All'indomani dell'approvazione della predetta legge n. 1622 sono intervenuti, però, dei fatti, i quali ci inducono a considerare il presente disegno di legge non come un rattoppo, ma come la conseguenza di una situazione di carattere psicologico che quella legge non prevedeva.

Infatti, per riempire i quadri del ruolo speciale unico si contava su ufficiali provenienti dal complemento, dall'ausiliaria, dal servizio permanente effettivo e su ufficiali anziani; ma quasi contemporaneamente all'approvazione della più volte citata legge n. 1622 il Parlamento approvò dei provvedimenti con i quali si migliorava lo stato degli ufficiali attraverso l'aumento dei limiti di età e degli emolumenti.

Tutto ciò ha fatto sì che gli ufficiali del servizio permanente effettivo, sui quali si contava — come ho detto — per riempire i nuovi quadri del ruolo speciale unico, hanno resistito a questa allettativa che noi ponevamo davanti a loro, in quanto ritenevano che con i provvedimenti che il Parlamento aveva attuato avrebbero avuto una soddisfazione materiale ed una migliore prospettiva di carriera anche rimanendo nel ruolo normale.

L'altra categoria, dalla quale si immaginava di poter avere un gettito per il ruolo speciale unico, era quella degli ufficiali con almeno 15 anni di età di trattenimento nel grado. A questo proposito, desidero ricordare

agli onorevoli colleghi che su tale questione venne rivolto, in occasione della discussione della legge n. 1622, da parte della Commissione non un ordine del giorno esplicito, ma una raccomandazione al Governo, affinché si tenesse conto anche degli ufficiali di complemento i quali non avevano ancora raggiunto i 15 anni di età di trattenimento nel grado; si fecero in quella sede delle valutazioni di carattere umano e di altro genere per cui, pur mantenendo fermo il testo trasmesso dalla Camera dei deputati per quanto si riferiva ai 15 anni di trattenimento nel grado, si espresse il nostro senso di comprensione nei confronti degli ufficiali di complemento con meno di 15 anni di età di trattenimento nel grado.

In effetti, i 15 anni di età di trattenimento nel grado rappresentano un limite altissimo di anzianità e pochissimi sono coloro che attualmente l'hanno raggiunto: comunque, si adottò a questo riguardo — ripeto — una formula non dirò di compromesso, ma di intesa con l'Ufficio leggi e decreti e con il Gabinetto del Ministero, il quale evidentemente ravvisava in questo *plafond* di 15 anni una maggiore sicurezza agli effetti della preparazione professionale ed agli effetti di una valutazione più obiettiva di questa miriade di ufficiali con 15 anni di anzianità, che sarebbero arrivati alle soglie del nuovo ruolo speciale unico.

Ora, però, la miriade di ufficiali in queste condizioni non esiste affatto e le domande per entrare nel ruolo speciale unico sono così scarse, per cui, a due giorni dalla chiusura del termine utile per la presentazione delle domande stesse, io posso fornire agli onorevoli colleghi i seguenti elementi di fatto: tenenti colonnelli, 190 domande di ammissione con una differenza rispetto all'organico previsto di 680; maggiori, 501 domande di ammissione con una differenza di 59; capitani, 293 domande di ammissione con una differenza di 820; subalterni, 4 domande di ammissione con una differenza di 1.116.

È evidente, pertanto, che ci troviamo di fronte ad un dilemma: o lasciare che la legge n. 1622, da noi approvata nel novembre del 1962, vada nel novero dei provvedimenti desueti per una ragione o per l'altra, o dar corso agli adempimenti connessi con quella

legge, facendo in modo che il ruolo speciale unico sia veramente fornito degli ufficiali di cui ha bisogno.

Ora, non mi soffermerò tanto sul problema dei sottotenenti, poichè per questi si può sempre fare assegnamento sulle nuove leve in misura più o meno larga, a seconda che si allarghino o si restringano le maglie del Corso allievi ufficiali, quanto su quello dei capitani. Come ho già rilevato, i capitani con 15 anni di trattenimento in servizio sono pochissimi, per cui l'unico rimedio che si ravvisa necessario per far fronte a tale enorme carenza è quello che è implicito nella segnalazione che facemmo in novembre al Governo: considerare, cioè, i capitani con meno di 15 anni di trattenimento in servizio.

Il presente disegno di legge, pertanto, mediante modifiche sia dell'articolo 16 lettera d), per quanto attiene al limite minimo di anzianità di servizio, che viene ridotto da 15 a 10 anni, e ultimo comma, sia della nota g) alla tabella n. 1, per quanto attiene il numero delle promozioni, ha lo scopo di assicurare la piena applicazione del predetto articolo 16 e, nel contempo, di soddisfare almeno in parte le sempre più pressanti esigenze di inquadramento dell'Esercito.

Spero di aver dimostrato agli onorevoli colleghi che, fino a questo punto, il disegno di legge di iniziativa del deputato Caiati non costituisce, per così dire, una toppa, ma la conseguenza di uno stato di cose che il legislatore, l'Amministrazione e lo stesso Stato Maggiore non ritenevano prevedibile quando venne approvata la citata legge n. 1622, stato di cose che si riassume sostanzialmente in una materiale difficoltà di reperire capitani anziani, nonchè nella difficoltà per coloro che già favorimmo con l'aumento dei limiti di età e degli emolumenti a passare nel nuovo ruolo speciale unico.

Per quanto si riferisce alla modifica apportata dal presente disegno di legge alla nota (g) alla tabella n. 1 annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, relativa alle promozioni nel ruolo normale dell'Arma di fanteria, vi è da rilevare che i massicci reclutamenti di ufficiali effettuati durante il secondo conflitto mondiale per compensare le ingenti perdite subite da questa Arma, che come è noto, ha sempre avuto un ruolo di pri-

mo piano in guerra, reclutamenti effettuati sia dal complemento che dall'Accademia militare (ed a questo proposito è necessario tenere conto che l'Accademia militare in passato non licenziava i pochi allievi che licenzia oggi, ma centinaia ad ogni corso), hanno determinato ritardo nello sviluppo di carriera degli attuali capitani di fanteria.

Ora, la legge più volte ricordata n. 1622, si riprometteva di alleggerire questa situazione di un enorme numero di capitani di fanteria, che sono in attesa del passaggio al grado di maggiore, con il passaggio di questi nel ruolo speciale unico. Senonchè costoro non ritennero opportuno fare la domanda di ammissione a tale nuovo ruolo, per cui ci troviamo con una ingente massa di capitani anziani, la quale determina una grave situazione di intasamento.

Si è venuto a determinare, pertanto, un notevole divario di carriera tra capitani di Fanteria e pari grado delle altre Armi.

Dato che la valvola di sicurezza del ruolo speciale unico non ha funzionato e che gli inconvenienti cui ho fatto cenno sono venuti aggravandosi continuamente, provvede allora a risolvere la situazione l'articolo 2 del presente disegno di legge, il quale, attraverso il miglioramento del ritmo delle promozioni dei capitani di fanteria, viene a far recuperare a quest'ultimi il ritardo di carriera subito.

Questi sono, sostanzialmente, gli scopi fondamentali del disegno di legge oggi al nostro esame. Non terminerò la mia relazione senza sottolineare il fatto che l'applicazione di questo provvedimento non comporterà praticamente alcun onere e non danneggerà nessuno, nè quelli che rimarranno nel ruolo ordinario, nè tanto meno quelli che passeranno nel ruolo speciale unico, mentre in compenso darà modo ai numerosi capitani di fanteria di avere uno sviluppo di carriera che si avvicini e, quindi, raggiunga, quello degli ufficiali delle altre Armi combattenti.

Queste sono le linee fondamentali di introduzione alla discussione del presente disegno di legge: vorrei pregare ancora, comunque, gli onorevoli colleghi di esaminare l'opportunità di rinviare a domani la discussione dei singoli articoli, in modo che io possa acquisire ulteriori elementi di giudizio.

P A L E R M O . Onorevoli colleghi, se questo fosse il primo caso in cui noi ci trovassimo costretti ad apportare emendamenti ad una legge dopo soli due mesi dalla sua approvazione, io sarei senz'altro favorevole; ma poichè si tratta di un'abitudine contro la quale io ho sempre elevato la mia protesta, soprattutto in considerazione del fatto che i provvedimenti vengono proposti al Parlamento senza alcun coordinamento tra di loro, io debbo ancora una volta protestare.

Già molte volte, nel corso di questa e delle precedenti legislature, ci siamo trovati di fronte a situazioni di tale genere, che ci hanno posto in grave imbarazzo, ed alle quali ci siamo adattati per non nuocere alle esigenze dei servizi o per non deludere le giuste aspettative delle categorie interessate; ma non possiamo concludere la legislatura con un altro « rattoppo ». Il collega Piasenti ha detto che non si tratta di un « rattoppo », ma di una necessità per ovviare ad inconvenienti derivanti dalla legge, che noi approvammo due mesi or sono. Ma è mai possibile che l'ufficio legislativo del Ministero della difesa non sia in grado di fare delle previsioni esatte sulla futura partecipazione ai concorsi degli ufficiali? Dobbiamo allora arrivare alla conclusione dolorosa che l'ufficio legislativo del Ministero della difesa non funziona come dovrebbe.

In base a queste constatazioni, pertanto, noi dobbiamo esprimere parere nettamente negativo nei confronti del disegno di legge in esame, perchè non abbiamo modo di sapere se i dati citati dall'Ufficio legislativo del Ministero sono esatti, o meno. Già in un'altra occasione, dopo un cambio di Comandante, ci furono trasmessi dati completamente diversi da quelli che ci erano stati trasmessi in precedenza.

Vi è, poi, un altro aspetto della questione che desidero denunciare. Il Governo avrebbe dovuto avere il coraggio di riconoscere di avere sbagliato nella valutazione della partecipazione agli esami. Ma ogni volta che un provvedimento d'iniziativa governativa dev'essere modificato, il Governo ricorre ad un parlamentare perchè questi assuma la responsabilità di quello che il Governo non ha fatto. Questo non è giusto, nè serio per il

Parlamento. Noi abbiamo fiducia nel proponente del disegno di legge, il deputato Caiati, ma chi ci garantisce che non commetteremo un altro errore approvando il disegno di legge di sua iniziativa?

Ecco perchè, nell'elevare la mia duplice protesta per il sistema che si è ormai instaurato, esprimo, a nome del mio gruppo, parere contrario all'approvazione del disegno di legge.

**P E L I Z Z O**, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il provvedimento è d'iniziativa parlamentare soltanto per una semplice ragione: si era alla fine della legislatura, ed un provvedimento d'iniziativa governativa necessita di un tempo molto maggiore per la sua presentazione al Parlamento. Inoltre...

**J A N N U Z Z I**. Il Governo non si deve giustificare! Ciò significa svalutare il principio della democrazia. Attacchi di questo genere non sono concepibili: il Parlamento non può svalutare se stesso sino al punto di considerare di minor valore un provvedimento di iniziativa parlamentare.

**P A L E R M O**. Non accetto l'interpretazione che il senatore Jannuzzi ha dato alle mie parole. Se vi è una persona che rispetta il Parlamento e tiene nel dovuto rispetto la iniziativa parlamentare, questi sono io. Qui la situazione è diversa. Vi è un provvedimento d'iniziativa governativa approvato due mesi fa, che ora si deve modificare attraverso un provvedimento d'iniziativa parlamentare.

**P E L I Z Z O**, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per sottoporre al Parlamento un disegno di legge d'iniziativa governativa occorre avere l'approvazione del Consiglio dei ministri e il decreto del Presidente della Repubblica. Sarebbe occorso molto più tempo. Attraverso una iniziativa parlamentare si è avuta la possibilità di guadagnare tempo.

**P A L E R M O**. Come la Commissione ri-corderà, noi avevamo chiesto che nella legge n. 1622 venisse tenuto conto degli ufficiali di complemento che avevano quindici anni di servizio, ed avevamo chiesto di ridurre il numero di tali anni, considerando anche

coloro che avevano un numero inferiore di anni di servizio.

Oggi apprendiamo che i capitani che hanno quindici anni di servizio sono pochissimi; il Ministero della difesa ha, o no, il dovere di sapere quanti sono questi capitani di complemento? Se non avremo dati precisi noi saremo sempre costretti a respingere tutti i provvedimenti che ci proporrà il Ministero.

**J A N N U Z Z I**. Signor Presidente, le **obiezioni mosse dal senatore Palermo** sono tutte di natura pregiudiziale; ma non è con questi argomenti che bisogna discutere le leggi, e soprattutto mai con l'argomento che un provvedimento vada considerato con una certa prevenzione, perchè d'iniziativa parlamentare. Lo stesso senatore Palermo dovrebbe ricordare di avere presentato un disegno di legge per la riduzione della leva; argomento che avrebbe proprio dovuto essere d'iniziativa governativa.

Quindi, nessuna differenza in base all'iniziativa di un provvedimento; nessun pregiudizio se il provvedimento stesso dovesse giovare anche ad una sola persona; nessun pregiudizio se si tratta di modificare una legge entrata in vigore da poco tempo. L'importante è che la legge sia richiesta da una esigenza di giustizia, di carattere economico, giuridico, morale o sociale.

Nei confronti del provvedimento in esame, vi è una esigenza fondamentale, come ha detto bene il relatore. Egli ha anzi posto un dilemma, uno dei corni del quale mi pare non abbia consistenza. O noi ci rassegniamo a vedere la legge precedente diventare inoperante, oppure dobbiamo riparare all'errore commesso. Il primo corno del dilemma non esiste: noi dobbiamo modificare la legge precedente. Come si fa a dire: non è stato preveduto il numero delle partecipazioni al concorso? Le domande rispondono ad una libera volontà, e non possono essere preventivate.

Noi dobbiamo approvare il presente provvedimento; è inutile lamentarsi per la disorganicità di certi provvedimenti. Il Parlamento siede in permanenza proprio per ovviare a lacune possibili, e per modificare quello che, in sede di attuazione, è risultato imperfetto. Non sono contrario a che il Parlamento emani duemilacinquecento leggi in

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)68<sup>a</sup> SEDUTA (14 febbraio 1963)

ogni legislatura, se queste, prese nel loro insieme, e nella loro singola utilità, rappresentano una necessità nell'interesse del Paese.

Dobbiamo approvare i provvedimenti in base a tali considerazioni essenziali, e non in base a considerazioni pregiudiziali. Ora, nessun argomento ho sentito di sostanziale contro il provvedimento in esame da parte del senatore Palermo, e non sono convinto che le sue obiezioni possano ostacolare l'approvazione del disegno di legge da parte della Commissione. Ritengo, anzi, che se le informazioni di cui il relatore afferma di non essere ancora in possesso, non sono di carattere sostanziale, si potrebbe procedere immediatamente all'approvazione del disegno di legge.

D E L U C A . Che l'iniziativa parlamentare debba essere incoraggiata e non soffocata, è un'affermazione che il gruppo comunista ha sempre fatto di fronte al Senato. Anzi, noi abbiamo sempre protestato perchè molto spesso l'Esecutivo, di fronte ad un provvedimento d'iniziativa parlamentare, si affrettava a presentarne uno analogo per fornire la prova che il Governo provvede a tutto.

Credo che il senatore Palermo non avesse inteso criticare l'iniziativa parlamentare, che nel caso specifico è stata presa dall'onorevole Caiati, che tutti conosciamo e stimiamo; egli ha sottolineato un aspetto che è sfuggito al senatore Jannuzzi, cioè che il Governo, quando commette un errore, si serve di un Parlamento per proporre il rimedio; e che il Ministero della difesa faccia continuamente degli errori ne abbiamo la prova.

Appare evidente, infatti, che lo Stato Maggiore non conosce gli organici, perchè tutto questo stato di cose doveva già essere noto fin dal mese di novembre, quando cioè venne approvata la legge n. 1622.

Non è possibile addurre come parametro i concorsi banditi dallo Stato o da una Amministrazione pubblica, perchè si tratta di concorsi che vengono banditi all'esterno: nel caso in questione, invece, si tratta di domande di ammissione nell'interno della stessa Amministrazione; per cui io ritengo che il Ministero della difesa avesse il dovere di informarsi in tempo, attraverso una specie di *referendum*, circa il numero presumibile di

coloro che avrebbero fatto la domanda di ammissione.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ci è stato fornito il prospetto delle domande pervenute fino al 13 febbraio; ora, siccome il termine per la presentazione delle domande scade il 15 febbraio, è possibile che in questi due ultimi giorni ne pervengano numerose altre, dato che molti attendono proprio l'ultimo giorno per decidersi.

È evidente, pertanto, che una previsione in questo campo è piuttosto difficile, perchè i militari si decidono, quasi sempre, proprio alla scadenza ultima dei termini fissati.

D E L U C A . Non è possibile, a mio avviso, che nella vita militare si verificino cose del genere!

J A N N U Z Z I . Desidererei sapere dallo onorevole relatore se vi sono dei motivi particolari per rinviare a domani la discussione sui singoli articoli del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Si tratta di un provvedimento che avrà una certa ripercussione, e non vorrei che in futuro si potesse rinfacciare alla mia Presidenza di avere approvato un disegno di legge senza il necessario approfondimento.

J A N N U Z Z I . Se il Presidente ritiene opportuno tale rinvio non ho motivo di oppormi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta avanzata dal relatore, senatore Piasenti, l'esame degli articoli del presente disegno di legge è, pertanto, rinviato a domani 15 febbraio.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 19,25.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari